

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 11 aprile 2019



CODICE APPALTI

Sole 24 Ore	11/04/19	P. 8	CANTONE: "IO CACCIATO? NON VEDO L'ORA DI TORNARE A FARE IL MAGISTRATO"	1
--------------------	----------	------	--	---

COMMERCIALISTI

Italia Oggi	11/04/19	P. 38	L'ORDINE VALE UN COMPENSO EQUO	VIRGILLITO DANIELE	2
--------------------	----------	-------	--------------------------------	--------------------	---

FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi	11/04/19	P. 1	REGIME FORFETTARIO ALLARGATO	POGGIANI FABRIZIO G.	3
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - "UNA NUOVA TASSA		5
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - LA CORTE DEI		6
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - NELL'IMMINENZA DEL VARO		7
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - GLI ITALIANI GUARDANO		8
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - ATTUALMENTE IL 95%		9
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - EMERGONO "ALCUNI ASPETTI		10
Italia Oggi	11/04/19	P. 33	BREVI - IL CONSIGLIO REGIONALE		11

INDUSTRIA 4.0

Sole 24 Ore	11/04/19	P. 23	IPERAMMORTAMENTO PRENOTATO NEL 2018 CON LE VECCHIE REGOLE	GAIANI LUCA	12
--------------------	----------	-------	---	-------------	----

PEC

Sole 24 Ore	11/04/19	P. 26	PROCESSO TRIBUTARIO, NOTIFICA VIA PEC SENZA VINCOLI ORARI	IORIO ANTONIO	13
--------------------	----------	-------	---	---------------	----

DENTRO LA NOTIZIA
LA POLEMICA SUL CODICE APPALTI

Cantone: «Io cacciato? Non vedo l'ora di tornare a fare il magistrato»

«Sentire che il problema del paese è che Cantone va cacciato non è piacevole, mi auguro di essere cacciato e di tornare in magistratura, me lo auguro al più presto». È lo sfogo amaro del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, in risposta alle parole del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni durante l'audizione del presidente dell'Autorità Anticorruzione in Commissione Lavori pubblici al Senato.

Il presidente Anac già all'inizio di febbraio aveva detto di aver fatto richiesta al Csm per concorrere per il posto di procuratore a Frosinone, Perugia o Torre Annunziata. Più volte Cantone si è sfogato per provvedimenti che «mi preoccupano» come la norma del ddl anticorruzione che «ha alzato a 150 mila euro

il tetto per gli appalti con procedura diretta» oppure per le «uscite» di Matteo Salvini che voleva «strappare e riscrivere il codice per gli appalti». E dunque la sensazione di Cantone è diventata quasi certezza: «Sembra che il problema del Paese sia diventato l'anticorruzione».

Cantone ha spiegato alla commissione la propria posizione sulla imminente riforma del codice appalti. «Non è assolutamente mia intenzione - ha detto - difendere il codice appalti, che non è il codice dell'Anac e comunque è stato attuato soltanto al 30%. Va benissimo il ritorno al regolamento unico se questa è la scelta del Governo e del Parlamento, ma non è possibile accettare critiche infondate all'azione dell'Autorità».



Raffaele Cantone. Izione Anticorruz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al Comune di Roma 1.300 assunzioni»

ENERGIE E RITMO QUOTIDIANO UN PO' GIÙ?

MULTIVITAMINICO **3 FASI**

REN SUSTENIUM

1° FASE 2° FASE 3° FASE

I temi al centro del congresso nazionale dell'Unione giovani che si apre oggi a Torino

L'Ordine vale un compenso equo

Laurea, abilitazione, etica danno valore alla consulenza

DI DANIELE VIRGILLITO*

La «riforma Madia», dlgs 175/2016, ha ridisegnato la complessa materia relativa alle società a partecipazione pubblica introducendo rilevanti provvedimenti che hanno toccato materie strettamente legate ai vari ruoli che il dottore commercialista svolge nell'ambito della pubblica amministrazione. In questo scenario di profondi mutamenti, che hanno caratterizzato il mondo degli enti locali e delle loro società partecipate, si inseriscono gli approfondimenti che tratteremo nel corso del 57° congresso nazionale dell'Ungdcec dal titolo «Il giovane commercialista a supporto dell'attività degli enti locali e delle società partecipate» oggi e domani 12 aprile a Torino. Il tema della crisi d'impresa si collega al citato dlgs 175/2016. I due impianti normativi, il decreto attuativo 14/2019 sul codice della crisi e la riforma Madia, seppur originati con distinte finalità, introducono elementi di convergenza in tema di adozio-

ne di meccanismi di controllo e di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, nel comune intento di consentire l'emersione anticipata della crisi e la conseguente assunzione di provvedimenti volti a eliminarne le cause attraverso i piani di risanamento. L'ambito di operatività delle due discipline pone al centro le peculiari competenze del dottore commercialista. Sono di difficile comprensione, pertanto, gli interventi che disciplinano la formazione dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure del «Cci». Il consiglio dei ministri, nonostante il parere del ministero della giustizia che riteneva i consulenti del lavoro soggetti non muniti delle necessarie competenze contabili e di gestione dell'attività e della liquidazione dell'impresa, ha ampliato anche a questi ultimi le responsabilità e le funzioni per le quali i dottori commercialisti si sono, nel corso del loro percorso accademico, specificamente formati. L'immediata riflessione è che, avendo il governo deciso incau-

tamente di estendere a nuovi soggetti l'accesso all'albo, si sia voluto ideare un percorso formativo che risulta, di fatto, per materie e tempi, una «brutta copia» del percorso accademico e di aggiornamento cui sono già tenuti i dottori commercialisti. In verità ab origine non si comprende la necessità, per i giovani dottori commercialisti, di dover alimentare un ulteriore «albo» che attesti competenze che l'iscrizione all'Ordine già presuppone. Accanto alla riforma Madia, nel corso di questi anni, si è assistito a una progressiva evoluzione del ruolo del revisore dell'ente locale. Se, dal lato del sistema contabile degli enti pubblici, il professionista si è trovato a dover affrontare problematiche legate a istituti quali la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato, dall'altro, attraverso interventi legislativi spesso poco coordinati, ne sono state allargate competenze e responsabilità. Il revisore è, pertanto, chiamato a rivestire, oggi, un più complesso ruolo di presidio di legalità e di verifi-

ca delle politiche pubbliche. Il nuovo decreto, rispetto ai compensi, prevede però solo i limiti massimi, si ravvisa la necessità di introdurre un criterio per la definizione di un compenso minimo. È passato meno di un mese da quando abbiamo segnalato la pubblicazione, sul sito del Mef, di uno strampalato avviso per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito. Nonostante le modifiche della legge 205/2017 hanno rafforzato il principio dell'equo compenso sancendo, tra l'altro, la «conformità» dello stesso ai parametri ministeriali vicende come quella citata, rivelano che la strada è ancora tutta in salita. L'obbligo per una serie di «contraenti forti», tra cui le p.a., di garantire al professionista incaricato un compenso commisurato alla

quantità e alla qualità del lavoro richiesto presuppone, al di là della previsione normativa, la reale volontà di restituire dignità alle prestazioni professionali. Ricordiamo, a tal proposito, che il percorso a tutela di contribuenti e imprese, che un giovane dottore commercialista deve seguire prevede: laurea, tirocinio, abilitazione, iscrizione all'ordine, obbligo di assicurazione, aggiornamento, anti-riciclaggio, privacy, codice deontologico e rispetto dell'etica professionale. Tutto ciò ha un «valore» che si traduce in consulenza che «crea» valore; tutto ciò distingue i professionisti appartenenti a un ordine professionale da tutto il resto, tutto ciò deve essere tutelato e difeso. Tutto ciò vale un «compenso equo».

*presidente Ungdcec



Regime forfettario allargato

*Ammessi anche gli ex praticanti che operano con i vecchi datori di lavoro
In caso di possesso di quote di srl va valutata l'attività effettivamente svolta*

Nuovi forfettari, perimetro allargato. Ammessi anche ex praticanti che operano prevalentemente con i datori di lavoro e i soci di società

semplici, se queste ultime non producono redditi di lavoro autonomo, di fatto, d'impresa. Mentre in caso di possesso di quote in società a responsabilità limitata è necessario

valutare l'attività effettivamente svolta dalla società controllata. Lo chiarisce una circolare dell'Agenzia delle entrate.

Poggiani a pag. 33

NUOVI FORFETARI/ L'attività effettivamente esercitata prescinde dai codici Ateco

Regime a perimetro allargato

Ex praticanti e soci di società semplici: ok condizionato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nuovi forfettari, perimetro allargato. Ammessi anche gli ex praticanti che operano prevalentemente con i datori di lavoro e i soci di società semplici, se queste ultime non producono redditi di lavoro autonomo, di fatto, d'impresa. Mentre, in caso di possesso di quote in società a responsabilità limitata, è necessario valutare l'attività effettivamente svolta dalla società controllata, a prescindere dai codici Ateco formalmente dichiarati dal contribuente.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E di ieri, ha fornito i primi chiarimenti sul regime forfettario dopo le modifiche introdotte dai commi da 9 a 11, dell'art. 1, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Soddisfatto il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci: «La circolare chiarisce dubbi e criticità sull'accesso al nuovo regime forfettario. Spiegando tra l'altro che i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfettario, possono applicare questo regime a partire dal 2019 poiché sono venute meno le cause di esclusione».

E' noto che le lettere d) e d-bis) del comma 57 della legge

190/2014 sono stati novellati dal comma 9, dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) e dal comma 3, dell'art. 1-bis, dl 135/2018, ridefinendo le cause ostative con la previsione di esclusioni dal regime per soggetti che partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari, nonché

in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, se quest'ultime due esercitano attività riconducibili a quelle svolte dal singolo contribuente esercente attività d'impresa, arte o professione.

Si precisa, innanzitutto, che continuano ad essere escluse le partecipazioni in società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all'estero, che non costituiscono causa ostativa la partecipazione in società semplice, purché la stessa non eserciti attività di lavoro autonomo o d'impresa e che la causa ostativa per il possesso di partecipazioni non opera a condizione che il contribuente nell'anno precedente a quella di ingresso nel regime forfettario abbia provveduto a rimuoverla, con la sola eccezione del caso che la detta causa ostativa sopraggiunga in corso del periodo d'imposta e qualora non preceda con la rimozione entro la fine dell'anno; in tale ultimo caso il contribuente esce dal

regime l'anno successivo, ai sensi del comma 71.

Per l'esclusione dei contribuenti che controllano le srl o le associazioni in partecipazione, si conferma la necessaria compresenza del controllo diretto o indiretto della società e dell'esercizio da parte della medesima di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai singoli esercenti, con la necessità di verificarne la presenza nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno anteriore. Occorre far riferimento ai contenuti dei commi 1 e 2, dell'art. 2359 c.c. per il controllo e, per "persone interposte" (controllo indiretto) si devono intendere i familiari, di cui al comma 5, dell'art. 5 del dpr 917/1986 (Tuir) ovvero coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; quindi, se la moglie possiede una partecipazione del 50% in una srl che esercita l'attività del contribuente, quest'ultimo non potrà avere accesso al regime in commento. Si deve, inoltre, far riferimento alle attività effettivamente svolte in concreto e, quindi, assumono rilevanza non tanto le sezioni e i codici Ateco

formalmente dichiarati, ma quelli attribuibili sulla base delle attività svolte.

Riformulata anche la lettera

d-bis) del comma 57 avente a oggetto la causa ostativa per coloro che, interessati ad applicare il regime forfettario, operano prevalentemente nei confronti dei propri datori di lavoro e di quelli con i quali erano intercorsi rapporti di tale natura nei due precedenti periodi d'imposta.

Prima esclusione, peraltro introdotta dal comma 3, dell'art. 1-bis) del dl 135/2018, convertito nella legge 12/2019, per gli "ex praticanti" che aprono un'attività dopo aver svolto il tirocinio obbligatorio.

La causa ostativa tende a evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro, quindi anche coloro che operano con datori o ex datori non potranno concretizzare più del 50% di ricavi e/o dei compensi con questi ultimi, tenendo conto che il contribuente che ha concluso il proprio rapporto nel 2018, nel 2019 può applicare il regime e se alla fine di tale anno supera la detta percentuale, fuoriesce dal 2020. Infine, per la qualificazione dei redditi è stato precisato che si deve far riferimento agli artt. 49 e 50 del Tuir, che i pensionati possono applicare il regime se il pensionamento è stato obbligatorio per legge e, nel qual caso il contribuente possieda redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, la causa ostativa non trova applicazione se i rapporti persistono senza modifiche per l'intero periodo di osservazione; è il caso tipico del medico che svolge l'attività di continuità aziendale (lavoro dipendente) e l'attività di assistenza ai mutui (lavoro autonomo).

Si precisa che continuano ad essere escluse le partecipazioni in società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all'estero

Anche coloro che operano con datori o ex datori non potranno concretizzare con essi più del 50% di ricavi e/o dei compensi



***“Una nuova tassa sulla casa come soluzione ai problemi dell’Italia. Se queste sono le intuizioni degli economisti del Fondo monetario internazionale, stiamo freschi”.** Così, su Twitter, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.*



La Corte dei conti fornisce alcuni elementi di valutazione sul Codice dei contratti pubblici al fine di porre a disposizione del Parlamento il proprio bagaglio di competenze e conoscenze, frutto dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti e sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e del costante e proficuo confronto instaurato con le stesse. Tra le misure sollecitate, migliorare la qualità del public procurement, favorendo l'implementazione di un processo di riorganizzazione delle stazioni appaltanti nella prospettiva della loro riduzione numerica e maggior qualificazione, così da creare buyer pubblici professionalmente adeguati. E costruzione di un sistema del rating di impresa, finalizzato nell'ottica del legislatore, a migliorare la fase dell'esecuzione dei contratti da parte degli operatori, attraverso incentivi di tipo reputazionale.



Nell'imminenza del varo del Dpcm sulla centrale di progettazione prevista dalla legge di bilancio 2019, annunciato dal premier Giuseppe Conte ieri a Milano, l'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane aderente a Confindustria, torna a ribadire il suo giudizio negativo: «Non possiamo che confermare - ha detto il presidente Gabriele Scicolone - come già fatto ad ottobre con la Rete delle professioni tecniche, che è errato immaginare di risolvere i problemi della progettazione degli enti locali creando una centrale di progettazione che ci appare sempli-

cemente anacronistica. Internalizzare la progettazione e la direzione lavori di opere pubbliche degli enti locali è in controtendenza a quanto avviene nel resto d'Europa e dei Paesi industrializzati».



Gli italiani guardano con fiducia al futuro dell'Europa, che considerano un punto riferimento nella ricerca di soluzioni efficaci ai problemi dell'economia, del lavoro, del welfare, alla tutela ambientale e dei diritti personali. Il dato emerge dalla consultazione pubblica sul futuro dell'Europa, la prima del genere in Italia promossa dal Cnel, lanciata il 1° febbraio e conclusasi il

25 marzo scorso, a cui hanno risposto spontaneamente 13.417 italiani. La raccolta e l'elaborazione dei risultati della consultazione, curata da Noto Sondaggi e presentata nei giorni scorsi a Roma nel Parlamento del Cnel, "restituiscono la visione, per certi versi inedita, di un'Europa che deve investire più sul benessere personale e sociale che sui propri assetti istituzionali", si legge in una nota.



Attualmente il 95% delle regioni italiane dà la possibilità ai cittadini di attivare un fascicolo sanitario elettronico. In 19 regioni su 20 risulta sia stato attivato almeno un fascicolo sanitario elettronico, con una crescita del numero di regioni che consentono questa opzione del 90% negli ultimi 3 anni. Oggi le regioni operative sono passate dalle 10 del 2016 alle attuali 19: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Val d'Aosta, Veneto. Mentre ammontano a 11 milioni e mezzo gli italiani che hanno dato il consenso all'apertura di un proprio fascicolo sanitario elettronico e hanno toccato complessivamente quota 239 milioni i referti digitalizzati. I dati sono stati oggetto di dibattito durante il convegno "La trasformazione digitale per integrare sanità e sociale", organizzato da Agid e Cnr Icar in collaborazione con Fpa a Sorrento.



Emergono «alcuni aspetti problematici» nello schema di bando di gara per le 210 concessioni bingo. Come riporta Agipronews, è quanto si legge nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (numero affare 258/2019) inviato al Ministero dell'Economia. Come nel caso del bando scommesse, che pure ha ricevuto parere interlocutorio, una delle perplessità della Sezione consultiva riguarda i «rapporti con le previsioni delle autonomie territoriali» sulla distribuzione punti di vendita. Negli atti inviati dal Mef al Consiglio di Stato «non si comprende» se e in che modo sia stata recepita l'intesa sui giochi siglata in Conferenza Unificata nel 2017, nella quale venivano fornite linee guida per il riordino del settore, compresa la distribuzione sul territorio dei punti di gioco. Palazzo Spada sottolinea che non sono state sufficientemente approfondite le ricadute sul bando dell'accordo tra Stato e Regioni.



Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge n.

114 "Modifiche alla Legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modifiche". Le nuove disposizioni assegnano al Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione tre compiti: 1) adottare le linee di indirizzo per l'espletamento delle attività della Camera; 2) proporre all'Istituto Jemolo, per la successiva adozione, il regolamento dei lavori della Camera; 3) redigere, in collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull'attività della Camera. Inoltre, viene assegnata alla Camera regionale di conciliazione una segreteria tecnica con funzioni di natura amministrativo-contabile, istituita nell'ambito e con personale dello stesso Jemolo.



INDUSTRIA 4.0

INVESTIMENTI

Iperammortamento prenotato nel 2018 con le vecchie regole

Gli investimenti 4.0 prenotati entro fine 2018 con acconto del 20% non influenzano l'iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018. Il chiarimento giunge dalla circolare 8/E diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate. Per le cessioni di beni iperammortizzabili effettuate mediante operazioni straordinarie di trasferimento di azienda, niente recapture dell'agevolazione; il soggetto avente causa potrà anzi continuare a fruire del beneficio.

Iperammortamento a scaglioni

Il paragrafo 2.3. della circolare 8/E, che analizza tutte le misure della legge di Bilancio, si sofferma sul nuovo iperammortamento "a scaglioni" valido per gli investimenti effettuati nell'anno 2019, nonché nel 2020 in presenza di ordini e acconti del 20% entro il prossimo 31 dicembre. Viene confermato che, per il calcolo degli importi complessivi da confrontare con gli scaglioni al fine di determinare la maggiorazione, non vanno

La cessione
del bene
prima
del termine
di fruizione
del beneficio
fa revocare
l'agevolazione

considerati gli acquisti del 2019 che sono effettuati a seguito di "prenotazione" del 2018 (ordini e acconti del 20% entro il 31 dicembre scorso). Questi investimenti rientrano infatti nella normativa precedente (maggiorazione del 150% senza limiti di importo). Non è chiaro se l'indicazione delle Entrate sia tassativa, ovvero se il contribuente possa abbandonare la prenotazione e "trasferire" gli importi prenotati nel nuovo regime.

Non viene confermato quanto indicato a Telefisco sulla possibilità di ricadere nella nuova agevolazione per la parte di investimento 2019 (prenotato nel 2018) che dovesse superare l'importo coperto dall'acconto del 20 per cento. Neppure vengono affrontate altre problematiche applicative della disposizione (l'Agenzia si riserva infatti di ritornare sul tema con un successivo documento di prassi), tra cui, in particolare, la possibilità di ripartire, secondo libera scelta, gli importi dei diversi beni acquistati negli scaglioni previsti dalla legge.

Cessione e delocalizzazione

La circolare 8/E fornisce (riprendendo anche in questo caso alcune risposte di Telefisco) le prime istruzioni sulla norma anti-delocalizzazioni contenuta nell'articolo 7 del Dl 87/2018 e riguardante le dismissioni di beni iperammortizzabili acquistati dal 15 luglio 2018. Viene in primo luogo affermato che la disposizione colpisce indistintamente tutte le cessioni a titolo oneroso e non solamente quelle verso soggetti esteri. Cessioni e delocalizzazioni, cioè, costituiscono autonome fattispecie che fanno decadere dall'agevolazione se effettuate prima del termine del periodo di fruizione del beneficio.

La circolare ha inoltre chiarito che la cessione del singolo bene agevolato va distinta dal trasferimento del bene all'interno del compendio aziendale oggetto di una operazione straordinaria. In questo secondo caso, a prescindere dalla natura realizzativa o neutrale della operazione, il trasferimento non fa decadere il cedente dall'agevolazione. Anzi, il cessionario continuerà a fruire dell'iperammortamento secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al cedente.

— Luca Gaiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Sono riportabili senza limiti le perdite precedenti al 2018

Spese straordinarie e recupero dei costi del bene

VENIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE HA LE SUE REGOLE NOTTE CONOSCIAMO

ITALMAGGI & ASSOCIATI

Processo tributario, notifica via Pec senza vincoli orari

CORTE COSTITUZIONALE

Incostituzionali i limiti fino alle 21 del Codice di procedura civile

Antonio Iorio

La pronuncia della Corte Costituzionale (75/2019) sulla validità delle notifiche telematiche oltre le ore 21, ha riflessi anche nel processo tributario telematico. La questione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) attiene le notifiche eseguite con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 ed entro le 24.

In base all'articolo 16 septies del Dl 179/2012 (introdotto per disciplinare le notifiche telematiche rispetto alle regole generali del codice di rito) una simile notifica si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta.

Secondo la regola generale (articolo 147 del Codice di procedura civile), anche per evitare inutile disturbo agli interessati, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Tale disposizione era stata estesa anche alle notifiche telematiche, nonostante la ricezione di una Pec non potesse equipararsi, quanto al disturbo e all'intrusione nella vita privata, alla visita dell'ufficiale giudiziario.

Secondo la Consulta tale disposizione deve ritenersi costituzionalmente illegittima.

Sebbene la decisione riguardi il processo civile telematico, ha risvolti, verosimilmente, anche nel contenzioso tributario che, per quanto non espressamente disposto dal Dlg 546/92, attinge le proprie regole dal Codice di procedura civile.

Così, da qualche tempo, seguen-

do (facoltativamente) le regole del processo tributario telematico, le notifiche agli uffici devono essere eseguite tramite pec. Tale facoltà diventa un obbligo dal 1° luglio 2019.

Ne consegue che, indirettamente, la limitazione oltre le ore 21, essendo contenuta nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, poteva riguardare anche le pec di notifica degli atti del processo tributario (sia verso gli enti impositori, sia da questi al contribuente).

La circostanza avrebbe potuto presentare risvolti singolari. Si pensi, ad esempio, alla notifica di un ricorso con pec alle ore 22 del sessantesimo giorno: in base all'articolo 147 del Codice di procedura civile, la notifica doveva considerarsi effettuata alle 7 del giorno seguente. In concreto, il ricorso era inammissibile perché notificato oltre i termini.

Non risultano pronunce di legittimità su notifiche tributarie effettuate oltre le 21 ritenute invalide, ma occorre considerare che si tratta di una procedura notificatoria nuova e ad oggi facoltativa.

La Corte Costituzionale ha condivisibilmente rilevato che una simile limitazione, è contraria al sistema tecnologico telematico, che si caratterizza proprio per essere slegato "all'apertura degli uffici". Si tratta, infatti, di una possibilità introdotta dal legislatore per il pieno esercizio del diritto di difesa e per la fruizione completa dei termini per l'azione in giudizio.

Sono principi assolutamente compatibili con le notifiche in ambito tributario, con la conseguenza che verosimilmente la declaratoria di incostituzionalità dovrebbe escludere limitazioni di orario anche per le pec nel processo tributario. Il contribuente, quindi, potrà notificare e ricevere atti fino alle 23.59 dell'ultimo giorno utile previsto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

